

italiano, che ormai viene abitualmente festeggiato in modo solenne dalle più alte cariche dello Stato, con un cerimoniale di non poco rilievo, che trova vasta eco in tutti i media di tutte le nazioni di tutti i continenti, dando lustro alla stessa;

CONSIDERATO CHE

la figura di Francesco d'Assisi riveste ancora oggi un ruolo di primo piano nella considerazione delle società più o meno evolute di tutto il mondo per il suo naturale, universale ed immortale messaggio di pace, anche in funzione del dialogo interreligioso, anch'esso prodromo della pacifica convivenza di tutti gli esseri umani, basata sui valori reciproci di solidarietà, unione, rispetto e fratellanza;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a riprendere un percorso di dialogo politico con i tutti vertici istituzionali nazionali al fine di riconoscere la ricorrenza del 4 ottobre, data in cui si festeggia San Francesco d'Assisi, Santo Patrono d'Italia, quale festività nazionale, pertanto da inserire nel calendario tra i giorni festivi.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 12 gennaio 2021, n. 97.

Abilitazione per l'esercizio della professione di Guida turistica.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata dai consiglieri Nicchi, Peppucci, Carissimi, Mancini, Pastorelli, Rondini e Fioroni, concernente: "Abilitazione per l'esercizio della professione di Guida turistica." (Atto n. 515);

Udita l'illustrazione della mozione in oggetto da parte del consigliere Nicchi;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

**all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dagli 11 consiglieri votanti dei 15 presenti sull'atto n. 515**

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

PREMESSO CHE

l'Umbria è una Regione a vocazione turistica che vanta un patrimonio artistico di rilievo, una notevole ricchezza di risorse naturali e una molteplicità di caratteristici borghi e centri storici. Il settore turistico rappresenta uno degli elementi di orgoglio e di identità tra i più forti per la nostra Regione e fa parte di un settore economico fondamentale in termini di PIL ed occupati e dà un contributo consistente ad altri settori economici;

l'attività professionale di guida turistica è di fondamentale importanza per il nostro Paese e per la nostra Regione in quanto strategica per la promozione, divulgazione, valorizzazione, corretta fruizione, diffusione della conoscenza e corretto apprezzamento del patrimonio storico, artistico, monumentale e paesaggistico;

VISTO CHE

la normativa nazionale in tema di abilitazione alla professione di guida turistica negli anni è cambiata (dalla legge quadro n. 217/1983, alla legge costituzionale n. 3/2001 che modificava il Titolo V della Cost. e quindi anche l'art. 117 in tema di competenze statali esclusive e concorrenti con le Regioni fino a quelle esclusive residuali delle Regioni stesse anche in materie di professioni e turismo);

le competenze regionali sono, quindi, mutate nel tempo, anche per quanto riguarda l'abilitazione alla professione di guida turistica;

in data 12 luglio 2013 è stato emanato il Testo Unico della Regione Umbria in materia di turismo e, facendo riferimento alla professione suindicata, la Regione aveva la possibilità di organizzare esami abilitanti che venivano banditi ogni due, tre anni. L'ultimo bando è stato organizzato nell'anno 2012, al quale è seguita una revisione normativa a livello nazionale;

VISTO ANCHE CHE

il Parlamento italiano ha emanato, in seguito al recepimento della Direttiva Servizi 2006/123/CE, la legge n. 97 del agosto 2013 estendendo, all'art. 3, la validità dell'abilitazione alla professione di guida turistica a tutto il territorio nazionale, e riconoscendo l'efficacia della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione Europea in un altro Stato membro su tutto il territorio nazionale italiano, fissando, di fatto, una nuova normativa-quadro per l'attività di guida turistica al fine di meglio armonizzare le esigenze di promozione della concorrenza con la valorizzazione del patrimonio culturale italiano;

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conseguentemente impugnato gli artt. 62 primo comma, 63 comma 1, lettera b) e comma 2 e gli artt. 68 e 73 della L.R. n. 13 del 2013, già sopra richiamata;

in seguito a tale ricorso la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza n. 178/2014 dichiarando l'incostituzionalità dell'art. 73 comma 4 laddove assoggettava le guide turistiche che hanno conseguito l'abilitazione professionale in altre Regioni ed intendono svolgere la loro attività in Umbria, all'accertamento da parte della Provincia limitatamente alle conoscenze del territorio, poiché in contrasto con l'art. 3 della legge per cui la guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e quindi con l'efficacia generale della abilitazione professionale;

la norma impugnata avrebbe anche contraddetto i principi del libero mercato e della libera concorrenza entrando in antitesi con il Trattato sul funzionamento della Unione europea che dispone, al Titolo IV, Capo 3, artt. 56/62 una serie di disposizioni facenti riferimento alla libera circolazione dei servizi all'interno della Unione europea e tra questi servizi sono compresi anche "le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione", tra cui "le attività di libera professione" e quindi anche la professione di guida turistica;

POSTO CHE

la legge n. 97 del 2013 prevedeva, al comma 3 dell'art. 3, la potestà del MIBACT di individuare i siti di particolare interesse storico artistico ed archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e la potestà di individuare le procedure d'accesso all'esame di abilitazione specialistica;

in esecuzione di tale norma il MIBACT ha quindi emanato due D.M. del 7 aprile 2015 e dell'11 dicembre 2015 e quest'ultimo prevedeva proprio un esame di abilitazione specialistico articolato su base regionale;

CONSIDERATO CHE

il D.M. dell'11 dicembre 2015 è stato impugnato innanzi al TAR del Lazio da alcune associazioni di categoria che vedevano lesi i propri diritti perché tale decreto avrebbe vietato la libertà di prestazione dei servizi nei siti e nei luoghi posti fuori Regione o Provincia in cui sono abilitati, nonché nella parte in cui si obbliga ad una nuova abilitazione per i siti individuati dal primo D.M.;

il TAR ha accolto tale pretesa attorea richiamando anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2014 contro la Legge regionale umbra e motivando anche con una potenziale disparità di trattamento, che sarebbe sorta dal fatto che le Regioni potevano attivare o meno le procedure d'esame specifico ed in tempi differenti;

il Consiglio di Stato, nei successivi giudizi di appello, ha riunito i ricorsi e confermato la sentenza del Tar Lazio;

anche il TAR della Calabria ha accolto un ricorso presentato da una associazione di categoria e da un sindacato a seguito di un bando della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l'abilitazione di nuove guide turistiche;

il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR della Calabria con sentenza numero 052/13/2020, pubblicata il 26 agosto 2020 specificando che "la disciplina delle professioni turistiche non rientra nella materia 'turismo' ma nella materia 'professioni', con la conseguenza che lo Stato è legittimato a dettare i principi generali in materia" e che "ne discende un complessivo assetto che esclude la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alla professione di guida turistica, senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale";

RITENUTO CHE

nel periodo di tempo intercorso per l'emanazione di queste sentenze, alcune Regioni hanno continuato a sostenere esami abilitanti e che l'ultimo bando della Regione Umbria risale al 2012, prima dunque della normativa nazionale del 2013 e che le relative abilitazioni sono state rilasciate nel 2014;

siamo di fronte ad una *vacatio legis* che necessita di essere colmata al più presto al fine di scongiurare una totale deregolamentazione del settore e tutelare non solo una intera categoria di lavoratori, ma anche la qualità del servizio svolto in relazione all'eccellenza dei luoghi;

tutto questo favorisce inoltre lo sviluppo della professione "abusiva" che danneggia tutta la categoria e più in generale l'intero settore turistico;

sia doveroso da parte della Regione occuparsi di un tema così importante come già ben delineato in premessa ed addivenire, quindi, alle giuste scelte e soluzioni che si incontrino con le esigenze dei professionisti del comparto turistico;

IMPEGNA LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E LA GIUNTA

a farsi parte attiva e propositiva con il Governo centrale per chiedere al Parlamento di emanare, al più presto, una legge che riempia il vuoto normativo in tema di abilitazione professionale delle guide turistiche e consentire in questo modo anche alle Regioni di adeguare la propria normativa in materia di Guida Turistica e quindi poter definire un nuovo regolamento per tali professioni, che, in armonia con il nuovo quadro legislativo nazionale, disciplini le modalità d'accesso ai titoli abilitativi alla professione.

Il consigliere segretario
Paola Fioroni

Il Presidente
MARCO SQUARTA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 26 gennaio 2021, n. 104.

Inclusione nel Piano per la Vaccinazione anti-Covid 19 di tutti i medici veterinari iscritti all'Albo professionale delle Province di Perugia e Terni, in aggiunta a quelli pubblici del Servizio sanitario nazionale già inseriti, nonché degli odontoiatri, degli psicologi e dei farmacisti, dei lavoratori dei servizi essenziali, degli operatori della distribuzione e commercializzazione alimentare e dei beni primari essenziali.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 141 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa) e successive modificazioni;

Vista la mozione presentata dai consiglieri Pace e Squarta, concernente: "Inclusione nel Piano per la Vaccinazione anti-Covid 19 di tutti i medici veterinari iscritti all'Albo professionale delle Province di Perugia e Terni, in aggiunta a quelli pubblici del Servizio sanitario nazionale già inseriti." (Atto n. 665);

Udita l'illustrazione della mozione in oggetto da parte della consigliera Pace;

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto l'emendamento presentato con il consenso dei proponenti e approvato con separata votazione,

**all'unanimità dei voti espressi nei modi di legge
dai 18 consiglieri presenti e votanti**

DELIBERA

di approvare il seguente ordine del giorno:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

CONSIDERATO CHE:

Il Piano Strategico "Elementi di Preparazione della strategia vaccinale" del Ministero della Salute del 16 dicembre 2020, individua come categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione tutti gli operatori sanitari sia pubblici che privati accreditati, fra cui i medici veterinari;